

SCHEMA DI PROPOSTA DI MODIFICA

TITOLO II

AMMISSIONE ALLA PB-GAS

Articolo 21: "Dati e informazioni relativi agli operatori della PB-GAS"

Il testo dell'Articolo 21, comma 21.3, è così modificato:

Testo attuale	Nuovo testo
<p>(omissis)</p> <p>21.3 Qualora l'operatore non risulti essere più un utente abilitato, secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas al GME ai sensi del precedente comma 21.1, lo stesso non potrà presentare offerte sulla PB-GAS, fino a quando non avrà nuovamente acquisito tale qualifica. Decorse inutilmente cinque sessioni consecutive della PB-GAS senza che l'operatore abbia acquisito nuovamente la predetta qualifica, il GME esclude l'operatore dalla PB-GAS stessa. Di tali circostanze il GME tiene informata l'AEEG.</p>	<p>(omissis)</p> <p>21.3 Qualora l'operatore non risulti essere più un utente abilitato, secondo quanto comunicato da Snam Rete Gas al GME ai sensi del precedente comma 21.1, lo stesso non potrà presentare offerte sulla PB-GAS, fino a quando non avrà nuovamente acquisito tale qualifica. Decorse inutilmente cinque sessioni consecutive della PB-GAS senza che l'operatore abbia acquisito nuovamente la predetta qualifica, il GME esclude l'operatore dalla PB-GAS stessa. Di tali circostanze il GME tiene informata l'AEEG.</p>

Articolo 34: "Comunicazione degli esiti della PB-GAS"

Il testo dell'Articolo 34, è così integrato:

	Nuovo testo
	<p>(....)</p> <p>34.3 Qualora il GME e/o Snam Rete Gas, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessione della PB-GAS, il GME, anche su richiesta di Snam Rete Gas, procede ad annullare tale sessione, a riaprire la seduta per la presentazione delle offerte solo nel caso in cui gli errori materiali abbiano riguardato i dati e le informazioni di cui ai precedenti Articoli 21, 31 e 32, e a determinarne, in ogni caso, nuovamente gli esiti ai sensi del precedente Articolo 33, entro il medesimo giorno della sessione della PB-GAS annullata. Di tale circostanza il GME</p>

informa tempestivamente gli operatori.

34.4 La pubblicazione e la relativa comunicazione a Snam Rete Gas degli esiti della sessione della PB-GAS di cui al precedente comma 34.3, sono effettuate dal GME secondo le modalità ed i termini rispettivamente previsti ai precedenti commi 34.1 e 34.2.



Allegato C

Determinazione degli esiti della PB-GAS

Determinazione degli esiti della PB-GAS

L'Articolo 33 del Regolamento della PB-GAS definisce i criteri con cui il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di valorizzazione.

Nel seguito si riportano alcuni grafici che illustrano le quantità e i prezzi di equilibrio individuati in diversi casi di incrocio tra curva di domanda e curva di offerta aggregate.

1. Criterio generale


La regola generale, sancita dall'Articolo 33.2, lettera a), del Regolamento stabilisce che le offerte accettate siano individuate in modo tale che il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate.

Per valore netto delle transazioni si intende, ai sensi dell'Articolo 33.3 del Regolamento, la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate.

Pertanto, la regola generale per l'accettazione delle offerte stabilisce che il GME individui le offerte accettate, in modo tale che le quantità accettate in vendita siano pari alla quantità accettate in acquisto e che venga massimizzata l'area compresa tra la curva di domanda e la curva di offerta.

Nell'eventualità in cui le curve di offerta e di domanda si intersechino nel tratto orizzontale di entrambe le curve, come è illustrato nella Figura 1, qualunque quantità lungo il tratto orizzontale in cui le due curve si sovrappongono è compatibile con il criterio sopra descritto. In questo caso, come illustrato nella Figura 1, il GME individua le offerte accettate in corrispondenza della quantità di equilibrio (Q^*) corrispondente al valore più elevato dell'intervallo di quantità del tratto orizzontale in cui le curve di domanda e di offerta si sovrappongono.

Figura 1a



Per quanto riguarda l'individuazione del prezzo di remunerazione delle offerte, la regola generale stabilisce che tale prezzo sia determinato sulla base del criterio del minimo costo del soddisfacimento di un incremento del prelievo di gas.

L'applicazione di tale criterio comporta che, qualora le curve di domanda e di offerta si intersechino:

- In corrispondenza di un punto o di un tratto orizzontale, il prezzo di remunerazione sia quello corrispondente a detto punto ovvero a detto tratto orizzontale;
- In corrispondenza di un tratto verticale delle due curve, il prezzo di remunerazione sia pari al limite minimo di tale tratto verticale.

In tal modo, il prezzo di remunerazione è tale da garantire che:

- Siano accettate tutte le offerte di vendita aventi prezzo minore del prezzo di remunerazione;
- Siano accettate tutte le offerte di acquisto aventi prezzo maggiore del prezzo di remunerazione;
- Le offerte di acquisto e di vendita aventi prezzo uguale al prezzo di remunerazione siano accettate per l'intera o parziale quantità offerta, ovvero siano rifiutate a seconda dell'ordine di priorità rispetto alle altre offerte aventi lo stesso prezzo
- Risultino non accettate le sole offerte di vendite e di acquisto aventi rispettivamente prezzo non inferiore e non superiore al prezzo di remunerazione.

Figura 1b




Figura 2a




Figura 2b




Figura 3a




Figura 3b




Figura 4a




Figura 4b




Figura 5a




Figura 5b




Figura 6a





Figura 6b



2. Casi particolari

Nel regolamento è individuato un caso particolare in cui si deroga dalle regole per la determinazione del prezzo stabilite dal criterio generale ovvero quando la somma delle quantità delle offerte degli operatori di segno opposto all'offerta di Snam Rete Gas è inferiore alla quantità offerta da Snam stessa.

2.1. Somma delle quantità delle offerte degli operatori di segno opposto all'offerta di Snam Rete Gas inferiori alla quantità offerta da Snam stessa

Nel caso in cui la somma delle quantità delle offerte degli operatori di segno opposto all'offerta di Snam Rete Gas risulti inferiore alla quantità offerta da Snam stessa, il prezzo di remunerazione è pari al prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, come illustrato nelle figure 7a e 7b.

Figura 7a





Figura 7b



Nuova proposta di modifica dell'articolo 33 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento (PB-GAS) di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 45/11 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento)

Al fine di favorire un pronto riscontro della proposta di modifica in oggetto, si riporta di seguito, in apposita tabella, il testo dell'art. 33 del Regolamento vigente (riprodotto nella colonna di sinistra) a confronto con il nuovo testo del medesimo articolo del Regolamento (riprodotto nella colonna di destra).

Con riferimento alle motivazioni addotte dal GME a sostegno della proposta di modifica del predetto articolo, si rinvia a quanto già rappresentato a Codesta Spettabile Autorità nella nota di presentazione trasmessa con comunicazione del 15 luglio 2013.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA PB-GAS

Articolo 33: "Esito della PB-GAS"

Il testo dell'Articolo 33 è così modificato:

Testo attuale	Nuovo testo
33.1 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione, secondo quanto previsto nel presente Articolo.	33.1 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione, secondo quanto previsto nel presente Articolo.
33.2 Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori secondo quanto specificato nell'Allegato C ed in modo tale che:	33.2 Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori e determina i corrispondenti prezzi di remunerazione secondo quanto specificato nell'Allegato C ed in modo tale che:
<ul style="list-style-type: none"> a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate; b) il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate sia pari: <ul style="list-style-type: none"> i. al prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte degli operatori accettate risultino inferiori a quelli associati all'offerta di Snam Rete Gas; ii. al prezzo dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella di Snam Rete Gas in 	<ul style="list-style-type: none"> a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate; b) il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate sia pari: <ul style="list-style-type: none"> i. al prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte degli operatori accettate risultino inferiori a quelli associati all'offerta di Snam Rete Gas; ii. al prezzo dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella di Snam Rete Gas al

tutti gli altri casi.

prezzo corrispondente al minimo costo del soddisfacimento di un incremento di domanda di gas e per il quale risultino accettate tutte le offerte di vendita il cui prezzo di offerta sia inferiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non superiore, e tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non inferiore, in tutti gli altri casi.

33.3 Ai fini del precedente comma 33.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.

33.4 Qualora si debba procedere, ai sensi del presente Articolo, nonché dell'Allegato C, ad accettare parzialmente le offerte che presentano lo stesso prezzo e che hanno, ai sensi del precedente Articolo 29, commi 29.4 e 29.5, la minore priorità di prezzo tra le offerte che risultano accettate, tali offerte sono accettate secondo il criterio pro-quota, per una quantità proporzionale alla quantità oggetto delle predette offerte. L'accettazione parziale, fatto salvo il caso di cui al precedente comma 33.2, lettera b), numero i., non si applica all'offerta di Snam Rete Gas, la quale ha sempre massima priorità.

33.3 Ai fini del precedente comma 33.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.

33.4 Qualora si debba procedere, ai sensi del presente Articolo, nonché dell'Allegato C, ad accettare parzialmente le offerte che presentano lo stesso prezzo e che hanno, ai sensi del precedente Articolo 29, commi 29.4 e 29.5, la minore priorità di prezzo tra le offerte che risultano accettate, tali offerte sono accettate secondo il criterio pro-quota, per una quantità proporzionale alla quantità oggetto delle predette offerte. L'accettazione parziale, fatto salvo il caso di cui al precedente comma 33.2, lettera b), numero i., non si applica all'offerta di Snam Rete Gas, la quale ha sempre massima priorità.